

Le domande più frequenti (FAQ)

Rendicontazione concernente la quota di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio [LCR]*) nel quadro dell'implementazione di Basilea III

(Aggiornato al 10 ottobre 2014)

A. Domande generali

- 1. Per le attività pareggiate nell'ambito di operazioni finanziarie garantite devono essere soddisfatti i requisiti operativi descritti al nm. 151 segg. della Circ. FINMA 15/2?**

Sì.

Deflussi di liquidità: alle righe 125 e 126 nonché 130 e 131 dello strumento per il rilevamento del LCR devono essere pareggiate solo le operazioni per le quali le sottostanti attività liquide di elevata qualità (*high quality liquid assets*, HQLA) soddisfano i requisiti operativi di cui al nm. 151 segg. Le operazioni garantite nei confronti degli attivi di livello 2A che non soddisfano i requisiti operativi devono essere riportate alla riga 135 o 136.

Afflussi di liquidità: alle righe 183 e 184 devono essere pareggiate solo le operazioni per le quali i sottostanti HQLA soddisfano i requisiti operativi descritti al nm. 151 segg. Le operazioni garantite nei confronti degli attivi di livello 2A che non soddisfano i requisiti operativi devono essere riportate alla riga 188.

Swap di garanzie: alle righe 213, 214, 218 e 219 devono essere pareggiate solo le operazioni per le quali i sottostanti HQLA soddisfano i requisiti operativi di cui al nm. 151 segg. Le operazioni garantite nei confronti degli attivi di livello 2A che non soddisfano i requisiti operativi devono essere riportate alle righe 217 e 222.

- 2. Il meccanismo di pareggio ai sensi del nm. 171 della Circ. FINMA 15/2 deve essere sempre applicato?**

Sì, sempre.

3. Le operazioni finanziarie pareggiate riguardanti attivi della stessa categoria devono sempre essere riportate?

Le operazioni finanziarie garantite pareggiate riguardanti la stessa categoria devono essere riportate al netto nelle righe 501 e 507. Gli importi negativi devono essere riportati in caso di una detrazione, in altri termini, ad esempio in un'operazione di pronti contro termine, la parte in contanti (*cash leg*) alla riga 501 deve essere riportata con un importo negativo.

B. Domande sullo strumento di rilevamento e sul LCR consolidato

B.1 Attivi liquidi di elevata qualità (sezione A nello strumento di rilevamento)

1. Il rilevamento delle riserve minime nella detrazione alla riga 3 sulla base dei valori del mese precedente è consentito?

Considerando che le riserve minime sono calcolate con uno scarto temporale, qui è consentito detrarre il valore del mese precedente.

2. Conformemente alla FAQ 15 del Comitato di Basilea¹ le operazioni non ancora eseguite non hanno alcun influsso sul LCR. Questo è corretto anche in Svizzera nonostante il meccanismo di pareggio?

No. Le transazioni *forward-starting* che cominciano entro i prossimi 30 giorni di calendario e terminano oltre l'orizzonte dei 30 giorni di calendario devono essere riportate a condizione che non prevedano uno scambio di HQLA della categoria 1 o lo scambio di attivi all'interno della stessa categoria.

3. Ai sensi dell'art. 15c cpv. 5a dell'ordinanza sulla liquidità (OLiq; RS 952.06) gli HQLA esteri devono essere computati allo stock di HQLA solo se sono riconosciuti in quanto tali dalla rispettiva autorità estera. Come procedere con gli attivi provenienti da Paesi che non hanno ancora adottato un LCR?

Soltanto gli HQLA che soddisfano i requisiti svizzeri ma che tuttavia sono esplicitamente esclusi dall'autorità di vigilanza estera non possono essere computati.

4. Il fatto che l'art. 15a cpv. 2 lett. b OLiq nomini soltanto i governi centrali e gli enti territoriali subordinati è da intendersi come restrizione rispetto alle istituzioni menzionate all'art. 15a cpv. 1 lett. c OLiq?

No.

¹ http://www.bis.org/publ/bcbs284_it.pdf

5. La detrazione delle riserve minime conformemente al nm. 115 segg. della Circ. FINMA 15/2 è limitata alla Banca nazionale svizzera?

No. Nel caso di averi di banche centrali estere occorre considerare la procedura tecnica in vigore presso di esse per detrarre i rispettivi requisiti a livello di riserve minime.

6. Le attività devono soddisfare anche i requisiti di cui all'art. 15b cpv. 3 OLiQ per essere riportati come attivi della categoria 2a secondo i nm. 129 e 131 della Circ. FINMA 15/2?

Sì.

7. Il nm. 161 in combinato disposto con il nm. 158 della Circ. FINMA 15/2 deve essere interpretato nel senso che gli attivi superiori al deflusso netto dell'affiliata estera e non sottoposte a restrizioni a livello di trasferimento devono essere comunque computate a livello di gruppo?

Sì.

8. Come procedere analogamente al nm. 188 della Circ. FINMA 15/2 con i deflussi di liquidità nelle giurisdizioni che hanno stabilito un fattore di deflusso diverso dal 3% per l'importo dei depositi coperti da un sistema di garanzia?

I volumi devono essere riportati alla riga 69 dello strumento di rilevamento e la FINMA deve essere informata mediante un documento separato.

9. Il limite di prelevamento di cui al nm. 194 segg. della Circ. FINMA 15/2 riguarda soltanto i depositi della clientela privata?

No. Il limite di prelevamento si applica anche ai finanziamenti di clienti commerciali e grandi clienti, ma non ai finanziamenti di istituti finanziari.

B.2 Flussi attesi di pagamenti (sezione B.1 nello strumento di rilevamento)

1. Quando entra in vigore la disdetta di cui al nm. 195 della Circ. FINMA 15/2?

La disdetta entra in vigore al momento del pagamento.

2. Come deve essere interpretata l'affermazione di cui al nm. 277 della Circ. FINMA 15/2, secondo la quale le linee di credito costituiscono linee di liquidità se vengono utilizzate dal cliente *soltanto* quando non ottiene un rifinanziamento sui mercati finanziari?

Il nm. 277 è da intendersi in combinato disposto con il nm. 278. Come linea di liquidità è da considerarsi il volume degli strumenti di debito in scadenza entro 30 giorni di calendario.

3. Come devono essere trattati i depositi costituiti in garanzia per una linea di credito?

Per le linee di credito garantite da depositi occorre procedere a una compensazione (*netting*), che riguarda il deposito o la linea di credito e deve essere attuata nella categoria con il tasso di deflusso inferiore.

4. Come devono essere considerati i deflussi indotti da fattori di mercato (ad es. corso azionario)?

Occorre considerare il primo momento possibile. Se il fattore di mercato si verificherà entro i prossimi 30 giorni con una probabilità inferiore all'1%, non deve essere riportato alcun deflusso. Altrimenti deve essere considerato il tasso di deflusso della rispettiva categoria. Per il calcolo della probabilità occorre utilizzare il modello applicato alla quantificazione del rischio di mercato, con un periodo di detenzione di 30 giorni di calendario.

B.3 Domande sullo strumento di rilevamento e sul LCR della casa madre

1. Qual è la differenza tra lo strumento di rilevamento per il LCR della casa madre e quello per il LCR del gruppo o del singolo istituto?

In aggiunta rispetto alle tabelle «LCR gruppo o singolo istituto», nella tabella «LCR casa madre» occorre procedere a ulteriori suddivisioni tra afflussi e deflussi interni al gruppo da un lato, e afflussi e deflussi nei confronti di terzi dall'altro. In proposito valgono le risposte di cui ai punti B.1 e B.2.

B.4 Domande sullo strumento di rilevamento e sul LCR per valute

1. Gli stock positivi della categoria 1 o della categoria 2a in valuta estera possono essere computati nel LCR in CHF nelle righe da 056 a 058, da 511 a 514 e da 611 a 618, se con il pareggio sono presenti stock negativi nell'altra categoria?

Possono essere trasferiti stock positivi soltanto se, considerati i fattori di ponderazione, dopo il trasferimento non rimane una somma ponderata negativa degli attivi di livello 1 e di livello 2a nella rispettiva valuta.

2. Come occorre procedere con gli stock negativi della categoria 1 o della categoria 2a in valuta estera nell'ambito delle opzioni di trattamento alternativo (ALA)?

Gli stock negativi non devono essere riportati nel LCR in CHF, tenendo comunque presente la domanda 1.

C. Informazioni

1. A chi posso rivolgermi per ulteriori domande?

Per eventuali domande rivolgersi a liquidity@finma.ch oppure tel. +41 (0)31 327 91 00

Archivio